

TI_GERICHTE 33.2025.30 vom 14. April 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2025.30_d19950414

FR: TI_GERICHTE 33.2025.30 du 14 avril 1995

IT: TI_GERICHTE 33.2025.30 del 14 aprile 1995

Regeste

Restituzione PC, retroattività, azione penale. Truffa. Inganno astuto. La Cassa aveva elementi per accorgersi del proprio errore

Erwägungen

E. 3

febbraio 2012, consid. 6 (e contrario); · che, nel caso concreto, come emerge dagli atti, RI1, con documento pervenuto alla Cassa il 17 marzo 2016, ha indicato di disporre di una rilevante sostanza. Egli ha prodotto infatti la decisione di tassazione 2014 dell'UT di _____, da cui emerge una sostanza dichiarata di CHF 563'000 complessiva, in Svizzera ed all'estero; · che, a fronte di tale circostanza, l'amministrazione non ha eseguito i rilievi e le indagini necessarie sia presso il competente UT sia tramite l'assicurato ed ha invece continuato ad erogare la RIPAM della PC in maniera erronea sino al 2022 come indicato. L'indagine, che si imponeva, avrebbe permesso di accertare l'esistenza di immobili, così come poi verificato più tardi nel tempo, ed avrebbe certamente impedito alla Cassa di versare somme non dovute; · che successivamente alla ricezione dell'informazione relativa all'esistenza di sostanza (notizia in sé sommaria), ossia successivamente al 17 marzo 2016 quando la tassazione 2014 è giunta all'amministrazione, la Cassa avrebbe quindi dovuto porre in atto le verifiche necessarie per determinare l'entità della sostanza e stabilire le PC versate in eccesso (qui RIPAM della PC) di cui chiedere la restituzione del termine, allora vigente, di 1 anno previsto dell'art. 25 cpv. 2 LPGA; · che la Cassa cantonale di compensazione non ha svolto alcuna verifica, nessun accertamento, non ha interpellato l'assicurato, non gli ha domandato di produrre alcun documento catastale, nessun estratto ufficiale italiano, nulla, non avendo rilevato il dato contenuto nel documento. Questo ha comportato la perenzione del diritto della medesima di domandare la restituzione, in via amministrativa, di quanto indebitamente percepito da RI1 sino a quella data; · che, per il periodo successivo alla consegna agli atti della Cassa della decisione di tassazione 2014 (ossia il 17 marzo 2016), da cui risulta una sostanza rilevante (e tale da fare decadere il diritto alle PC), non può invece essere considerato il sussistere di un inganno astuto. La Cassa può – in questa costellazione – domandare la restituzione di prestazioni retroattivamente per il periodo di 5 anni dal versamento della sua prestazione eccessiva, come recita la norma di legge, ossia dal gennaio 2022, momento della emanazione della decisione e dell'ultimo versamento erroneo. In altri termini dal gennaio 2017 al gennaio 2022 le prestazioni indebitamente versate dall'amministrazione vanno retrocesse da parte del signor RI1, questo in uno con le eventuali spese di cura beneficiate nel medesimo periodo, così come evocato in corso d'udienza da parte dell'amministrazione stessa; · che, da quanto precede, risulta che la decisione impugnata in questa sede non si rileva corretta, il ricorso va accolto, la decisione annullata e gli atti rinviati alla Cassa per la determinazione

dell'importo della restituzione sulla scorta delle considerazioni che precedono; · che, siccome almeno parzialmente vincente in casa (il rinvio alla Cassa è limitato) e patrocinato da un legale, l'assicurato ha diritto a ripetibili in questa sede, che possono essere fissate (comprehensive dell'IVA se dovuta) in CHF 1'800, per il resto la procedura è gratuita.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.